



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 980 DEL 30/10/2023

OGGETTO: VIALE ENRICO CAVIGLIA

**REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE. LOTTO 2**

IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta Vima S.r.l. ha presentato istanza in data 24/10/2023 con nota Prot. n. 498271, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità della strada in oggetto nel territorio del Municipio VIII – Medio Levante, nell'ambito dei *“lavori relativi all'intervento di realizzazione dell'HUB per la sosta Bus in viale caviglia LOTTO2”*;

Preso atto che l'Ordinanza N. 367 del 11/05/2023 ha istituito una temporanea modifica della viabilità, fino a cessate esigenze del suindicato cantiere, prescrivendo il divieto di circolazione pedonale sul lato levante della via in parola dall'intersezione con via Luigi Cadorna all'intersezione con viale Thaon di Revel ed il limite di velocità dei 30 km/h;

Vista la nota pervenuta con la mail del 25.10.2023 dalla Area Gestione del Territorio in merito alle modifiche delle linee Amt che nello specifico elaborato si prevede il mantenimento sull'area libera di viale Caviglia i capolinea di alcune linee e di spostarne alcuni altri su viale Duca D'Aosta e su viale Cadorna;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno



- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase "*Intervento di realizzazione dell'HUB per la sosta di Bus in viale caviglia- LOTTO 2*" presentato dall'Impresa esecutrice dei lavori;

Visti inoltre:

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, dal giorno **30.10.2023** al giorno **30.10.2024** , nel tratto di **viale Caviglia** compreso tra l'intersezione con via Luigi Cadorna e viale Paolo Thaon di Revel sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. nella parte di carreggiata lato levante (occupazione di cantiere)

- divieto di circolazione veicolare e pedonale ad eccezione dei mezzi afferenti il cantiere stesso;

2. nella parte di carreggiata lato ponente (regolata a senso unico di marcia con direzione mare-monte)

- limite massimo di velocità di 30 km/h.

I pedoni sono indirizzati verso appositi passaggi sicuri, debitamente separati dalle aree interessate dalle lavorazioni.

Contestualmente, nella medesima area, i capolinea dei mezzi di Trasporto Pubblico subiscono le seguenti modifiche:

- le linee 727-775-776 sono confermate in viale Caviglia;
- le linee 725-715 sono spostate in viale Duca D'Aosta in luogo dell'area attualmente destinata a Bus Turistici;
- la linea 702 è spostata in viale Cadorna in corrispondenza dell'impianto semaforico (corsia attualmente inutilizzata e precedentemente destinata al "torna indietro").
- la linea 728 viene limitata con capolinea in via Geirato.

E'altresì revocata l'Ordinanza Dirigenziale N. 367 del 11/05/2023

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione



stradale ritenute necessarie.

MANDA

all'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa;

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



